



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:

IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

Ud.07/03/2023 CC

GIACINTO BISOGNI	Presidente
UMBERTO L.C.G SCOTTI	Consigliere-Rel.
MARINA MELONI	Consigliere
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
ANTONIO PIETRO	Consigliere
LAMORGESE	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. **18868/2022 R.G.** proposto da:

(omissis) (omissis) domiciliato in (omissis) , presso la
(omissis) e rappresentato e
difeso dall'avvocato (omissis) ,

-ricorrente-

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO/MONZA**

-intimato-

e



MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del **Ministro pro tempore**, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege

-resistente-

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 16810/2019 depositato il 10.6.2022.

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.3.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art.35 *bis* del d.lgs.25/2008 depositato il 14.2.2019 (omissis) (omissis) cittadino della Nigeria, si è rivolto al Tribunale di Milano, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello *status* di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente ha dichiarato di essere cittadino nigeriano; di essere nato a (omissis) di essersi trasferito a (omissis) intorno al 2002; di appartenere all'etnia *ishan*; di essere di religione cristiana; di non avere studiato; di avere svolto l'attività di calciatore; che i genitori erano deceduti e di essere cresciuto con uno zio, con il quale non era più in contatto; di essere fuggito per portare avanti la propria carriera calcistica in Italia; di aver intrapreso la carriera calcistica in alcuni club locali ma di non aver avuto successo, e che per tale motivo aveva deciso di raggiungere l'Italia; in caso di rientro nel proprio Paese il ricorrente di non aver alcun timore, ma di ritenere che le sue ambizioni professionali e sportive sarebbero frustrate.



La Commissione Territoriale convenuta si è costituita in giudizio, ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa e ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

È stata fissata udienza di comparizione delle parti ex art. 35-*bis* comma 11; è stata disposta udienza a trattazione scritta al fine di acquisire, nel rispetto del contraddittorio, un aggiornamento sulle attuali condizioni di vita (familiare, lavorativa, abitativa, di salute e, più in generale, di integrazione sociale) del ricorrente in Italia. Nel termine fissato, la difesa del ricorrente ha provveduto a depositare nota scritta.

Con decreto del 1.6.2022, comunicato il 10.6.2022 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione (omissis) (omissis) on atto notificato l'11.7.2022 (lunedì) svolgendo due motivi.

L'intimata Amministrazione dell'Interno ha depositato memoria in data 1.8.2022 al solo fine di partecipare ad eventuale udienza di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'art. 35 *bis*, comma 11, lett. a), della legge 46/17 in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c. e lamenta la mancata audizione del ricorrente in una delle ipotesi tassative previste dalla legge con conseguente violazione del principio del contraddittorio, violazione del principio del giusto processo e violazione del diritto di difesa.

4. Il motivo è inammissibile, per un verso, e comunque manifestamente infondato.



In primo luogo il ricorrente non affronta e non confuta la *ratio decidendi* esposta nel decreto impugnato a pagina 4, secondo cui «la difesa, richiamata la vicenda personale del signor (omissis)

(omissis) negli stessi termini che si ricavano dal verbale di audizione, non ha introdotto ulteriori temi di indagine né ha allegato fatti nuovi o segnalato specifiche carenze dell'audizione da colmare attraverso una nuova audizione».

In secondo luogo, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che : a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile. (Sez. 1, n. 21584 del 7.10.2020; Sez. 1, n. 25439 del 11.11.2020; Sez. 1, n. 25312 del 11.11.2020).

5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione dell'art.5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 in relazione all'art. 360, c.1, n. 3 e 4, c.p.c. e lamenta l'illegittimità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria e/o speciale per difetto di motivazione e violazione di legge, nonché la violazione dell'art.5, comma 6, d.lgs. 286/1998 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1 e n. 5, c.p.c. per illegittimità del mancato riconoscimento della protezione umanitaria e/o speciale per omessa/erronea valutazione della documentazione prodotta ed omesso esame di un fatto rilevante per il giudizio.



6. Più in dettaglio, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia preso correttamente in esame la documentazione prodotta relativa alla sua attività lavorativa.

La difesa del ricorrente, con nota di trattazione scritta del 18.5.2022, aveva prodotto: «2. Modello UNIFICATO - LAV; 3. Busta paga 04/2022; 4. Attestato di competenza lavorativa e linguistica» sottolineando che il richiedente lavorava presso (omissis)

(omissis) a tempo pieno come saldatore tubista percependo un mensile di circa € 1260,00 che nonostante la scarsa scolarizzazione il richiedente era riuscito a frequentare positivamente il corso come operatore di magazzino della logistica e della spedizione; che negli anni era riuscito a padroneggiare vari macchinari come mulattiere; che inoltre si allenava ancora come calciatore a livello dilettantistico.

7. Il Tribunale ha osservato che sotto il profilo linguistico, il ricorrente ad agosto 2018 aveva ottenuto l'attestato di partecipazione al corso di Alfabetizzazione Livello Scrittura presso il (omissis) quanto al profilo della formazione, che risulta soltanto che il ricorrente ad aprile 2018 ha ottenuto l'attestato di competenza di operatore di magazzino della logistica e della spedizione dall'ente M (omissis); con riferimento all'ambito lavorativo, pur trovandosi in Italia dal 2017, il ricorrente aveva documentato lo svolgimento di attività lavorativa con decorrenza da aprile a luglio 2022, come saldatore tubista presso la società (omissis) in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato, di cui la difesa ha prodotto l'Unilav e la busta paga del mese di aprile; sotto il profilo abitativo, che il richiedente continuava a vivere come ospite nella struttura della (omissis).

8. Così argomentando, il Tribunale non ha applicato correttamente la nuova disciplina della protezione speciale introdotta dal d.l. 130



del 2020, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in virtù della norma transitoria contenuta nell'art.15.

In tema di protezione internazionale speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 – applicabile *ratione temporis* nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 – attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa. (Sez. 6 - 1, n. 18455 del 8.6.2022).

La predetta valutazione di integrazione sotto il profilo della tutela della vita privata e familiare ex art.8 CEDU va condotta in modo complessivo ed unitario, considerando complessivamente gli elementi adottati dall'interessato, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione.

9. Ciò non ha fatto il Tribunale milanese che non ha considerato complessivamente e globalmente l'elemento di integrazione linguistica, il lungo tempo di presenza in Italia (dal 2017), l'esistenza di relazioni sociali in ambito sportivo, la frequenza positiva di un corso di formazione professionale con acquisizione di competenze successivamente sfruttate in prospettiva dinamica e sequenziale, l'avvio di un rapporto di lavoro con retribuzione adeguata in prospettiva anche per garantire un livello accettabile di autonomia.



Correttamente quindi il ricorrente rileva che il Tribunale ha valutato singolarmente e disgiuntamente fra loro circostanze peculiari della vita del ricorrente, in contrasto con l'orientamento dominante in giurisprudenza, in base al quale, infatti, l'organo giudicante è tenuto a formare la propria motivazione compiendo una valutazione globale della vita del richiedente asilo, al fine di compiutamente addivenire ad un equilibrato e concreta valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili di vulnerabilità.

Criterio questo tanto più valido, ove occorra accertare un apprezzabile gradiente di vita privata e familiare meritevole di protezione ai sensi dell'art.8 della CEDU.

10. Il ricorso merita quindi accoglimento nel secondo motivo, inammissibile il primo, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 7 marzo 2023

Il Presidente
Giacinto Bisogni

